**Affidamento rafforzato, obiezioni e risposte\***

***L’affidatario non potrà rappresentare e tutelare il minore***

Con l’affidamento rafforzato la funzione genitoriale è garantita pienamente. L’affidatario esercita tutti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale: è obbligato all’educazione, al mantenimento, alla cura del minore, lo rappresenta ovunque (scuola, ASL, associazioni, ecc.) e lo tutela anche nei casi straordinari (es. nel caso di un urgente intervento chirurgico).

***Ma l’affidamento dura al massimo solo due anni…***

L'affidamento rafforzato è disposto in forma speciale, fino al compimento della maggiore età. Peraltro l’attuale normativa non esclude la possibilità di affidi a lungo termine, se ciò corrisponde all’interesse del minore.

***Se i partner si dividono, quello non genitore naturale non potrà più vedere il minore***

Non è vero, lo scioglimento dell'unione civile non può essere causa di anticipata cessazione dell’affidamento; deciderà il giudice come potrà continuare.

***Ma se muore il genitore naturale, cosa succede?***

In caso di morte del genitore naturale del minore affidato, il partner affidatario può avanzare richiesta di adozione, che sarà considerata se rispondente all'interesse del minore, in continuità delle positive relazioni socio-affettive maturate.

***Cosa cambia con la maggiore età?***

Al compimento della maggiore età dell'affidato, il genitore affidatario può chiederne, con il consenso dello stesso, l'adozione.

***L’affidatario assicura il minore anche sul piano patrimoniale?***

E’ obbligato a contribuire al mantenimento e può destinare in vita una dote. Nel caso di morte dell’affidatario, il genitore biologico eredita e quindi, indirettamente, il minore.

\*Le risposte sono basate sui contenuti dell’emendamento che sarà depositato entro il 22 gennaio 2016.